



COMUNE DI LUNAMATRONA
UFFICIO DEL SINDACO

Via Sant'Elia n. 2
09022 Lunamatrona
Tel. 070 / 939026
Fax 070 / 939678
e-mail: lunamatrona@comune.lunamatrona.ca.it

Prot. n. 5079
Del 17.05.2023

Ordinanza n° 06/2023

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI QUIETE PUBBLICA E SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

RILEVATO che nel territorio cittadino, così come emerge dalle numerose segnalazioni che pervengono ai competenti uffici, si registrano continui episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete, specie nelle ore notturne, concentrate attorno ai pubblici esercizi, parchi, circoli privati e anche presso le private dimore;

VISTE le ripetute segnalazioni pervenute negli ultimi anni alle forze dell'ordine operanti nel territorio comunale, in particolare alla Stazione dei Carabinieri di Lunamatrona, e agli interventi degli stessi presso alcuni esercizi pubblici, prevalentemente di somministrazione di alimenti e bevande con trattenimenti pubblici notturni;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire gli inconvenienti sopradescritti e i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e notturne e che possono determinare disagi alle persone che frequentano luoghi pubblici o che, nelle private dimore, hanno diritto al godimento del proprio bene;

RITENUTO di dover distinguere in modo puntuale la prassi da rispettare con differenziazione del periodo estivo con il periodo invernale nonché nei fine settimana;

DATO ATTO che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale, alla libertà di riunione in luogo privato, intendono sensibilizzare gli autori delle attività rumorose al rispetto delle norme di pubblica sicurezza e del quieto vivere;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana che è in fase di adeguamento e che tra gli articoli interessati alle modifiche vi sono anche quelli relativi alla disciplina degli orari e del riposo;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e le successive modifiche, in base al quale il sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, di circoli privati, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività di intrattenimento ottemperino a quanto di seguito:

- Per quanto riguarda il periodo estivo (giugno – settembre)
 - esclusivamente nei giorni del venerdì e del sabato, non è consentito che suoni e rumori vengano uditi all'esterno del locale tra le ore 1.00 e le ore 8.00;
 - nei restanti giorni della settimana non è consentito che suoni e rumori vengano uditi all'esterno del locale tra le ore 23.00 e le ore 8.00;
- per quanto riguarda il periodo invernale (ottobre – maggio)
 - in tutti i giorni della settimana non è consentito che suoni e rumori vengano uditi all'esterno del locale tra le ore 23.00 e le ore 8.00.

Ai suddetti soggetti è fatto obbligo di vigilare affinché all'esterno dei locali ed in particolare all'uscita degli stessi i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e

privata, nonché all'igiene pubblica. A tal fine potranno somministrare alimenti e bevande soltanto se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza, debitamente autorizzati.

E' vietato l'abbandono in strada di bottiglie ed altri contenitori di vetro, lattine e residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici e commerciali.

I gestori degli esercizi sopra indicati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare eventuali residui delle consumazioni dal suolo pubblico nelle immediate vicinanze dei propri locali.

Chiunque organizzi in locali privati feste, intrattenimenti, riunioni di persone che non necessitano di specifiche autorizzazioni, deve comunque garantire la quiete del vicinato, evitando che i rumori superino la soglia di tollerabilità negli orari prescritti, utilizzando apparecchi per la diffusione dei suoni che non turbino la quiete degli stessi e, limitando l'utilizzo di strumenti musicali che possano creare disturbo, evitando canti, schiamazzi e urla.

Gli organizzatori di feste, intrattenimenti e riunioni di persone in locali privati che non necessitano di specifiche autorizzazioni, sono tenuti entro un'ora dal termine di detti intrattenimenti ad asportare eventuali residui delle consumazioni dal suolo pubblico nelle immediate vicinanze dei locali.

DISPONE CHE

Copia della presente è pubblicata sull'albo pretorio online;

Copia della presente è inviata per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

- Ufficio di Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri Lunamatrona;
- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;

La Polizia Locale nel servizio delle sue funzioni e gli agenti della Forze Pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Il mancato rispetto della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Lunamatrona, li 18/05/2023

IL SINDACO

Dott. Italo Carruciu

Italo Carruciu

